

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della II Commissione permanente

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO, AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI, SETTORE PRIMARIO

(Seduta del 21 luglio 2020)

Relatore di maggioranza: GINO TRAVERSINI

Relatore di minoranza: MARZIA MALAIGIA

sulla proposta di legge n. 358

a iniziativa dei Consiglieri Marconi, Traversini, Malaigia, Celani, Fabbri,
Rapa, Busilacchi, Talè, Urbinati

presentata in data 22 aprile 2020

INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DELLE AREE
MONTANE DISAGIATE

Nuova titolazione:

INTERVENTI A FAVORE DELLE AREE MONTANE DISAGIATE

Testo proposto**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione intende sostenere le attività commerciali e i servizi minimi indispensabili nei Comuni facenti parte delle Unità montane del territorio marchigiano, al fine di contrastare lo spopolamento dei paesini e frazioni.

2. Ai fini dell'applicazione dei presenti criteri si intende per "attività commerciali e i servizi minimi indispensabili" quegli esercizi commerciali che, nelle località delle zone rurali o montane con un minimo di 150 abitanti e un massimo di 1.500, esercitano il commercio al dettaglio di un ampio assortimento di generi alimentari freschi e conservati e di generi di prima necessità.

Art. 2
(Interventi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione concede contributi alle Comunità montane per garantire la presenza sul territorio comunale di bancomat polifunzionali attraverso gli uffici postali o le tabaccherie o anche con spazi appositi messi a disposizione dal pubblico. Tali centri multiservizi garantiscono la regolare gestione dei servizi minimi indispensabili oltre a fungere da supermercato, tabaccheria, edicola, servizi bancari per operazioni semplici, ufficio informazione turistica e pratiche burocratiche comunali.

2. Al fine di avviare o mantenere l'insediamento degli esercizi commerciali polifunzionali, la Regione può inoltre intervenire nei confronti delle Comunità montane con la concessione di contributi per stipulare convenzioni per l'erogazione di servizi non esistenti o non sufficienti nell'area individuata,

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione ~~intende sostenere~~ **sostiene** le attività commerciali e i servizi minimi indispensabili nei Comuni facenti parte delle ~~Unità~~ **Unioni** montane del territorio marchigiano, al fine di contrastare lo spopolamento dei ~~paesini~~ **centri abitati e delle frazioni e di valorizzare il capitale naturale del territorio.**

2. Ai fini dell'applicazione dei ~~presenti criteri di~~ **questa legge** si intende per "attività commerciali e i servizi minimi indispensabili" quegli esercizi commerciali **e quei servizi minimi indispensabili ubicati** ~~che,~~ nelle località delle zone rurali o montane ~~con un minimo di 150 abitanti e fino ad~~ un massimo di 1.500 **abitanti.** ~~esercitano il commercio al dettaglio di un ampio assortimento di generi alimentari freschi e conservati e di generi di prima necessità.~~

Art. 2
(Interventi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione concede contributi alle ~~Comunità~~ **Unioni** montane per garantire la presenza sul territorio ~~comunale di~~ **bancomat servizi** polifunzionali, attraverso gli uffici postali, **le edicole, gli esercizi commerciali, i ristoranti,** e le tabaccherie o anche con spazi appositi messi a disposizione ~~dal pubblico~~ **dagli enti locali o da Associazioni.** Tali centri multiservizi garantiscono ~~la regolare gestione il~~ **il mantenimento e l'incremento dell'offerta** dei servizi minimi indispensabili ~~oltre a fungere da supermercato, tabaccheria, edicola, servizi bancari per operazioni semplici, ufficio informazione turistica e pratiche burocratiche comunali,~~ **fra i quali rientrano, tra l'altro, quelli del commercio di prodotti alimentari e non alimentari, di prodotti sanitari e di farmaci da banco, servizi per la spesa a domicilio, tabaccheria, edicola, servizi bancari e postali, pagamento utenze e tributi, servizi pubblici per il trasporto e la relativa biglietteria, gestione pratiche on line, servizio di informazioni turistiche, servizi per la promozione del territorio anche con il commercio elettronico di prodotti locali.**

2. I servizi polifunzionali di cui al comma 1 possono essere mantenuti o potenziati attraverso convenzioni, concluse dalle Unioni montane con i soggetti interessati, individuati mediante apposito bando, che prevedano, tra l'altro, l'uso di immobili in disponibilità dell'Unione. L'Unione montana stabilisce le modalità

ridurre gli oneri di urbanizzazione per la destinazione d'uso commerciale, concedere a titolo gratuito e per un periodo convenuto, l'uso di immobili in disponibilità ad aziende commerciali che ne facciano richiesta, stabilendo le modalità per l'uso, la gestione, la manutenzione e la restituzione o, infine, applicare l'esenzione dai tributi di propria competenza.

Art. 3
(Modalità attuative)

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'approvazione di questa legge, previo parere della competente Commissione assembleare, adotta le disposizioni riguardanti, in particolare, la presentazione delle domande, il tasso di contributo, le spese ammissibili, le modalità di concessione e liquidazione dei relativi contributi, e per i successivi controlli.

Art. 4
(Obblighi del soggetto beneficiario)

1. L'apertura di un centro multiservizi o la stipula delle convenzioni previste dall'articolo 2, devono avere luogo entro un anno dalla data di concessione del contributo, fatta salva la possibilità di ottenere una proroga, per un periodo massimo di un anno, previa presentazione di motivata richiesta prima della scadenza del termine.

2. Il titolare del beneficio, di cui all'articolo 2, dovrà mantenere l'attività prevista per almeno due anni dall'avvio della stessa o per un intero anno nel caso in cui il contributo sia concesso per il mantenimento dell'attività.

di concessione, gestione, manutenzione e restituzione dell'immobile considerato.

Art. 3
(Modalità attuative)

1. La Giunta regionale, entro **il 31 marzo dell'anno a cui si riferisce** ~~centottanta giorni dall'approvazione di questa legge~~, previo parere della competente Commissione assembleare, adotta **con cadenza biennale** le disposizioni riguardanti, in particolare, **i criteri di riparto delle risorse regionali fra le Unioni montane, la formazione di graduatorie dei progetti ammissibili da parte di ciascuna Unione montana**, la presentazione delle domande, il tasso di contributo, le spese ammissibili, le modalità di concessione e liquidazione dei relativi contributi, **per il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti attuati** e per **l'espletamento dei** successivi controlli. **Si osserva in quanto applicabile la normativa europea in materia di aiuti di Stato.**

Art. 4
(Obblighi del soggetto beneficiario)

1. L'apertura **o il potenziamento** di un centro multiservizi **e ovvero** la stipula delle convenzioni previste dall'articolo 2, ~~devono avere~~ **hanno** luogo entro un anno dalla data di concessione del contributo, fatta salva la possibilità di ottenere una proroga, per un periodo massimo di un anno, previa presentazione di motivata richiesta prima della scadenza del termine.

2. **Il titolare del beneficio, di cui all'articolo 2, dovrà si impegna a** mantenere stabilmente l'attività prevista ~~per almeno due anni dall'avvio della stessa o per un intero anno nel caso in cui il contributo sia concesso per il mantenimento dell'attività.~~ **per un periodo non inferiore a tre anni dalla concessione del contributo, pena la revoca dello stesso.**

Art. 4 bis
(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione il provvedimento di cui all'articolo 3 è adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge.

Art. 5*(Disposizioni finanziarie)*

1. Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificate in euro 220.000,00 per l'anno 2020 si provvede mediante incremento degli stanziamenti iscritti nella Missione 14, Programma 01, e contestuale riduzione degli stanziamenti iscritti nelle missioni e programmi di seguito specificati:

- a) per euro 25.000 nella Missione 5, Programma 01, nella voce autorizzata nella Tabella C della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 della Regione Marche. Legge di stabilità 2020) "Contributo straordinario all'attività dell'Istituto Gramsci Marche";
- b) per euro 35.000,00 nella Missione 7, Programma 01 nella voce autorizzata nella Tabella C della l.r. 41/2019 "Contributo straordinario alla delegazione pontificia per il santuario della Santa casa di Loreto per le attività di accoglienza conseguenti alla visita del Santo Padre";
- c) per euro 10.000,00 nella Missione 5, Programma 02, a valere sull'autorizzazione di spesa della legge regionale 25 giugno 2013, n. 15 (Attività della Regione Marche per l'affermazione dei valori della resistenza, dell'antifascismo e dei principi della Costituzione Repubblicana);
- d) per euro 30.000,00 nella Missione 7, Programma 01, a valere sull'autorizzazione di spesa della legge regionale 23 luglio 2018, n. 28 (Istituzione dell'Unità regionale per l'acquisto di energia elettrica e gas (URAE));
- e) per euro 120.000,00 nella Missione 19, Programma 01, autorizzazione di spesa della legge regionale 18 giugno 2002, n. 9 (Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale).

2. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con legge di bilancio.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico necessarie ai fini della gestione.

Art. 5*(Disposizioni finanziarie)*

1. Alle spese derivanti dall'attuazione di questa legge, quantificate in euro 200.000,00 per l'anno 2020 si provvede mediante incremento degli stanziamenti iscritti nella Missione 14, Programma 01, e contestuale riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 14, Programma 01, per euro 110.000,00 e nella Missione 7, Programma 01, per euro 90.000,00

2. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con legge di bilancio.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico necessarie ai fini della gestione.